



COMUNE DI BANARI
CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 219/78 DEL 29-05-2026

OGGETTO: "Indennità Regionale Fibromialgia" (IRF) Legge regionale n. 5/2019, art. 7 bis, comma 2, ss.mm.ii. DGR n. 9/22 del 12 febbraio 2025 Annualità 2026. Recepimento Delibera Giunta Regionale n. 23/38 del 13.05.2026. Aggiornamento delle modalità e dei criteri per la concessione dell'indennità e individuazione delle tipologie di spesa ammissibili e le relative modalità di rendicontazione. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 5 del 31.12.2025 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Socio – Culturale ex artt. 107 e 109 D. Lgs. n.267/2000 e attribuzione della relativa Posizione organizzativa ex artt. 13 e ss. CCNL 21.05.2018;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 43 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- la Deliberazione n. 45 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;
-

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n.2 del 21.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2026/2028 e vista l'assegnazione delle dotazioni finanziarie del Settore Socio-culturale;

PREMESSO che la Legge Regionale n. 5 del 2019 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia) come modificata dall'art. 12 della legge Regionale n. 22 del 2022 ha introdotto l'art. 7-bis, ed autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31.12.2024, l'istituzione di un sostegno economico denominato "Indennità regionale Fibromialgia" (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12 del 28.2.2023, poi modificata dalla deliberazione n.10/39 del 16.3.2023, con la quale furono adottate le prime linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7-bis, con cui è stata disciplinata l'attuazione della norma regionale negli anni 2023 e 2024 rispetto all'individuazione dei destinatari e ai requisiti di ammissione al contributo, ai termini e modalità di presentazione delle domande e alla misura e attribuzione del sostegno economico;

DATO ATTO CHE, dopo una prima fase di applicazione sperimentale, nella quale l'IRF è stata erogata nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, pari a € 800,00, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la legge regionale n. 18 del 2024, art.1, comma 9, ha modificato la natura del beneficio trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute aggiornando l'art. 7-bis della legge regionale n. 5/2019, prevedendo che "A decorrere dall'anno 2025 l'IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale";

DATO ATTO CHE, conclusasi, pertanto, il 31.12.2024 la fase sperimentale dell'intervento, gestita sulla base delle prime linee di indirizzo, risultava necessario aggiornare le indicazioni per l'attuazione della legge regionale come novellata, al fine di precisare le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione degli interventi e prevederne le modalità di rendicontazione della spesa a partire dal 2025;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 12.02.2025 con la quale sono state adottate le nuove linee di indirizzo per aggiornare le modalità di riconoscimento e erogazione del sostegno economico, a partire dall'anno 2025, e la sua rendicontazione;

DATO ATTO CHE nelle suddette linee guida, che abrogano e sostituiscono le precedenti, si specifica che l'Indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale;

DATO ATTO che con l'art.1 della L.R. 29 aprile 2025 n. 11 è stato modificato l'art.7-bis della L.R.18 gennaio 2019 n.5, posticipando all'anno 2026, l'applicazione del riconoscimento dell'indennità in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari e da erogarsi in forma di un contributo pari a un massimo di euro 800, per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, secondo i criteri adottati con DGR 9/22 del 12/02/2025 e in relazione alle disponibilità del bilancio regionale;

DATO ATTO che il 31 dicembre 2025 si è conclusa la fase sperimentale dell'intervento gestita sulla base delle succitate linee di indirizzo, e l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna, ha ritenuto necessario aggiornare le Linee di indirizzo e richiamare i contenuti già approvati con la deliberazione n. 9/22 del 12 febbraio 2025 per l'attuazione della legge regionale, come novellata, definendo ulteriormente le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione degli interventi e prevedendo le modalità di rendicontazione della spesa.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/38 del 13.05.2026 "Linee di indirizzo della misura regionale relativa all'indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, art. 7-bis.", con la quale è stato disposto di:

- approvare le linee di indirizzo, allegare alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, recanti modalità e criteri per la concessione del sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRF)", di cui all'articolo 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5;
- prevedere l'applicazione delle presenti linee di indirizzo dall'anno 2026 e che i cittadini che non hanno presentato la domanda entro il 30 aprile possano presentarla al comune di residenza secondo le modalità dallo stesso definite, compatibilmente con le esigenze istruttorie correlate al rispetto del termine del 30 giugno fissato per la trasmissione dei dati alla Regione.

DATO ATTO che le nuove linee di indirizzo, allegare alla deliberazione della Giunta regionale n. 23/38 del 13.05.2026, definiscono le modalità tecniche e amministrative per l'attuazione delle disposizioni legislative per l'accesso al beneficio da parte delle persone affette da fibromialgia e per la sua rendicontazione;

PRECISATO che, in base alle nuove linee di indirizzo, sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno nel quale è richiesto il sostegno economico, purché non garantite a carico del Servizio sanitario regionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
- c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
- d) spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio sanitario regionale;
- e) spese per l'acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
- f) spese per l'acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;

- h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell'ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente documentate;
- j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla RAS in data 12/02/2026, prot. d'uscita n. 2838, con la quale si comunica che con la legge regionale n.1 del 06/02/2026 è stata autorizzata la spesa di euro 5.000.000 da destinarsi alla concessione dei benefici previsti dalla indennità regionale di cui all'oggetto, e si assegna ai Comuni il compito di predisporre e pubblicare l'avviso rivolto ai residenti per l'annualità 2026, secondo le modalità indicate dalle Linee Guida allegate alla DGR n. 9/22 del 12 febbraio 2025;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 63/25 del 23.02.2026 avente ad oggetto "Indennità Regionale Fibromialgia" (IRF) Legge regionale n. 5/2019, art. 7 bis, comma 2, ss.mm.ii. DGR n. 9/22 del 12 febbraio 2025 Annualità 2026. Approvazione avviso pubblico", con la quale veniva approvato l'avviso pubblico per la concessione del sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia" per l'annualità 2026 e fissato al 30 aprile 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze;

RITENUTO necessario provvedere all'adeguamento dell'azione amministrativa di questo Ente alle disposizioni della sopra richiamata deliberazione di giunta regionale n. 23/38 del 13.05.2026, recependo le nuove disposizioni in materia di rendicontazione a valere sull'avviso pubblico approvato con determinazione n. 63/25 del 23.02.2026;

RITENUTO opportuno, conseguentemente, riaprire i termini per la presentazione delle istanze per i cittadini che non abbiano presentato domanda entro il precedente termine del 30.04.2026, mantenendo inalterati i requisiti di accesso già previsti dall'avviso pubblico originario;

STABILITO che la presentazione delle nuove domande potrà avvenire fino alle ore 11:30 del 08.06.2026, al fine di consentire la successiva istruttoria nei tempi utili per la trasmissione dei dati alla Regione entro il 30 giugno 2026;

PRECISATO che:

- le domande di ammissione al beneficio regolarmente trasmesse entro il termine originario del 30 aprile 2026 restano valide a tutti gli effetti. Gli uffici comunali applicheranno le nuove modalità e voci di spesa ammissibili per la rendicontazione, introdotte dalla D.G.R. n. 23/38 del 13.05.2026 e disciplinate all'art. 4 del presente

avviso, direttamente in fase di istruttoria delle domande e liquidazione del contributo.

- sono altresì ritenute valide le domande presentate successivamente alla scadenza del termine originario del 30 aprile 2026 e fino alla data odierna di riapertura dei termini di acquisizione delle domande.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO l'avviso pubblico e la relativa modulistica, predisposta dall'Ente, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le istanze devono essere acquisite entro la nuova scadenza del 08 giugno 2026;

DATO ATTO che la documentazione giustificativa, necessaria ai fini della liquidazione del contributo, dovrà essere presentata da parte del beneficiario al Comune, che provvederà ad erogare il rimborso a seguito della verifica documentale e nei limiti delle risorse regionali assegnate, entro il 15 gennaio 2027 (termine stabilito in base alle nuove Linee di indirizzo);

DATO ATTO che il modulo di rendicontazione precedentemente pubblicato è rettificato e integralmente sostituito dal nuovo modulo allegato al presente avviso, aggiornato secondo le integrazioni alle linee guida approvate con DGR n. 23/38 del 13/05/2026;

ATTESTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VERIFICATA l'assenza di conflitto di interessi circa i soggetti coinvolti nel presente procedimento amministrativo ai sensi dell'ex art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto della legge 190/2012;

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Settore
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Responsabile di Servizio
Lara Murgia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).